

## deliberazione n. 50

BACINO INTERREGIONALE FIUMI MARECCHIA E CONCA  
APPROVAZIONE DELL'INTESA INTERREGIONALE FRA LE REGIONI MARCHE, EMILIA  
ROMAGNA E TOSCANA RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEI FIUMI MARECCHIA E CONCA — LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 (ARTICOLO 15)

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 15.10.1991, N. 48

Il presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 56/91, a iniziativa della giunta regionale «Bacino Interregionale fiumi Marecchia e Conca — Approvazione dell'intesa interregionale fra le Regioni Marche, Emilia Romagna e Toscana riguardante la costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi

Marecchia e Conca — Legge 18 maggio 1989, n. 183 (articolo 15)» dando la parola al consigliere Alberto Iacucci relatore della 4ª commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## Premesso:

che in data 9 giugno è entrata in vigore la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

che tale legge ha contenuti e finalità generali innovativi e caratteristiche e funzioni di legge quadro di principio e di riforma economico-sociale e quindi di indirizzo e vincolo per le Regioni a Statuto speciale e ordinario;

che in particolare viene introdotto un concetto nuovo di difesa del suolo unificante vari settori legislativi, amministrativi e tecnico-operativi finora separati quali:

- la difesa idraulica comprensiva degli interventi idraulici nei corsi d'acqua per la loro sistemazione e regolazione, essenzialmente disciplinata dal T.U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523;
- la difesa degli abitati contro frane, erosioni, valanghe e altri fenomeni di dissesto, essenzialmente disciplinata dalla legge 9 giugno 1908, n. 445;
- la forestazione, comprensiva degli interventi idraulico-forestali e di forestazione e il vincolo idrogeologico, essenzialmente disciplinati dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- la bonifica integrale e montana, essenzialmente disciplinata, rispettivamente, dal D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 e dalla legge del 25 luglio 1952, n. 991;
- la difesa della costa, e più precisamente degli abitati costieri e dei comprensori agricoli litoranei, essenzialmente disciplinati, rispettivamente dalla legge 14 luglio 1907, n. 542 e dalle leggi sulla bonifica;
- la subsidenza;
- il risanamento delle acque superficiali e sotterranee, essenzialmente disciplinato dalla legge 319/76 "Merli";
- la razionale utilizzazione delle acque superficiali e profonde con un'efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica essenzialmente disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775;
- la protezione ambientale relativa al "recupero naturalistico, botanico e faunistico", alle "zone umide" e "la conservazione delle aree demaniale e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette", anche in relazione alla valutazione preventiva del rapporto costi-benefici e dell'impatto ambientale;
- i servizi di polizia idraulica, di polizia delle acque, di navigazione interna, di piena, di pronto intervento idraulico e di gestione degli impianti;
- la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore (acquedotti, fognature, depurazione);

- la disciplina delle attività estrattive, relative alle escavazioni di materiali dai laghi, fiumi e spiagge e dai terreni privati, ai fini della prevenzione dei dissesti del territorio, dei corsi d'acqua, delle coste;

che in questo ampio spettro di settori inclusi nella difesa del suolo, la legge 183/1989 disciplina:

- l'attività conoscitiva (cartografia tematica, servizi tecnici nazionali, valutazione dell'impatto ambientale, sistema informativo, ecc.);
- l'attività pianificatoria (piani di bacino);
- l'attività programmatica (programmi triennali d'intervento, schemi previsionali e programmatici);
- l'attività attuativa (la realizzazione e la gestione delle opere e degli interventi);

che la stessa legge 183/1989 trasferisce o delega alle Regioni ulteriori competenze in materia di difesa del suolo e disciplina la partecipazione delle Regioni ad innovative istituzioni di coordinamento, quali le autorità di bacino per i fiumi di rilievo nazionale ed interregionale;

che l'ambito della difesa del suolo definito dalla legge 183/1989 va quindi ben oltre il settore tradizionale dei lavori pubblici e delle opere idrauliche. Essa comprende infatti anche i settori della bonifica e della forestazione che tradizionalmente fanno parte del settore agricoltura, nonché interventi generalmente inquadrati nel settore ambiente come il risanamento delle acque, i parchi, la riqualificazione ambientale, la tutela delle zone umide, ecc.;

che tale legge rappresenta una sostanziale riforma di carattere istituzionale, amministrativo e procedurale modificatrice del quadro delle competenze fra Stato e Regioni, profondamente innovatrice degli assetti organizzativi e amministrativi statali e regionali che andranno, conseguentemente, rimodellati sulla base di atti normativi specifici;

Visto:

l'articolo 15 della legge 183/1989 ed in particolare:

- il comma primo, che individua i bacini idrografici dei fiumi Marecchia e Conca tra i bacini di rilievo interregionale;
- il comma secondo, che nei bacini di rilievo interregionale, prevede l'adozione di specifiche intese tra le Regioni territorialmente competenti ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite (relative alle opere idrauliche) e delegate (relative alle risorse idriche);
- il comma terzo, che precisa che l'intesa interregionale deve definire:
  - a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del relativo comitato tecnico;
  - b) il piano di bacino;
  - c) la programmazione degli interventi;
  - d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative;

che le amministrazioni regionali di Marche, Emilia Romagna e Toscana concordano sulle necessità di conseguire con sollecitudine l'intesa in oggetto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253 contenente disposizioni integrative della legge 183/1989;

Considerato:

che nelle riunioni preliminari all'adozione dell'intesa interregionale è emersa l'opportunità, peraltro già segnalata al ministero LL.PP. in occasione della presentazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 183/1989, di accorparsi al bacino interregionale del fiume Conca i bacini regionali del Melo, del Ventana e del Tavolio e di accorparsi al bacino interregionale del fiume Marecchia i bacini regionali dell'Uso e del Marano, nonché di unificare sotto una stessa autorità i due suddetti bacini interregionali allargati come dianzi indicato;

che la richiesta di accorpamento e di costituzione di un'unica autorità dei bacini interregionali del Marecchia e del Conca trova la sua giustificazione sia per motivi di contiguità territoriale, che per affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale, nonché per uniformità di caratteristiche fisico-territoriali;

che il ministero dei lavori pubblici, direzione generale della difesa del suolo, con nota del 24 aprile 1991, n. 375 si è espresso favorevolmente sulla possibilità di unificazione sotto una stessa autorità di entrambi i suddetti bacini interregionali a condizione che venga garantita la redazione di due distinti piani di bacino ed il corretto esercizio delle competenze della Regione Toscana non interessata al solo bacino del Conca;

che le tre amministrazioni regionali, al fine di conseguire certezza di definizione dell'ambito territoriale in cui eserciterà le proprie funzioni la presente intesa interregionale istitutiva dell'autorità di bacino del Marecchia e Conca, ritengono opportuno delimitare provvisoriamente i bacini idrografici dei fiumi Marecchia e Conca come da cartografia costituente l'allegato A e B alla intesa interregionale. Tale delimitazione ha valore di proposta ai fini dell'emanazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri relativo alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

che le tre amministrazioni regionali ritengono opportuno definire gli organi e le funzioni dell'autorità di bacino del Marecchia e Conca, in analogia a quanto stabilito dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 per le autorità di bacino di rilievo nazionale, al fine di individuare un momento unificato e coordinato di governo, tramite la riunificazione, il coordinamento e la cooperazione delle attualmente fram-

mentarie competenze settoriali, ponendo in evidenza l'innovativo profilo funzionale rappresentato dal coordinamento e dalla cooperazione tra gli enti esponenziali delle plurisoggettività;

che le tre amministrazioni regionali ritengono opportuno chiamare e far parte del comitato istituzionale, e conseguentemente del comitato tecnico, dell'autorità di bacino del Marecchia e Conca le amministrazioni provinciali territorialmente competenti ed il circondario di Rimini. Ciò in considerazione del fatto che tali enti svolgono, a titolo proprio o delegato, importanti funzioni inscindibilmente connesse con i contenuti propri della pianificazione e gestione del bacino idrografico, così come definiti dalla legge 183/1989, ed in generale svolgono funzioni di programmazione economica e territoriale di area vasta che risultano indispensabili ai fini della elaborazione e gestione dei piani e programmi di bacino;

che le tre amministrazioni regionali ritengono opportuno, a partire dall'individuazione del piano di bacino come unità minima di pianificazione e programmazione, in armonia con i principi dettati dalla legge 183/1989, esplicitare e funzionalizzare il rapporto tra il piano di bacino e l'insieme degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, stabilendo che il piano di bacino, per la parte di rispettiva competenza territoriale, ha valore di piano territoriale regionale di settore, provvedendo, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento dei piani territoriali e dei programmi regionali come previsto dal comma 4 dell'articolo 17 della legge 183/1989;

che le tre amministrazioni regionali ritengono infine opportuno definire le modalità di funzionamento dell'autorità di bacino del Marecchia e Conca e le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative;

Vista la proposta della giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

#### DELIBERA

di approvare l'unita proposta d'intesa interregionale tra le Regioni Marche, Emilia Romagna e Toscana riguardante la "Costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Marecchia e Conca" composta di n. 12 articoli e di n. 2 allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il presidente ne proclama l'esito: "Il consiglio approva".

IL PRESIDENTE DI TURNO  
f.to Gino Vallesi

Per copia conforme all'originale

Ancona, .....  
SERVIZIO SEGRETERIA del CONSIGLIO  
IL COORDINATORE RESPONSABILE  
(dott. Antonio Giannotti)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Alfio Bassotti  
f.to Giulio Silenzi

## Protocollo di intesa interregionale per la costituzione dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca

### Art. 1

#### *Oggetto e finalità*

1. In attesa dei necessari atti normativi, è istituita l'autorità di bacino del Marecchia e del Conca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'autorità di bacino del Marecchia e del Conca opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i bacini idrografici dei fiumi Marecchia e Conca, aventi per finalità:

- a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici;
- b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
- c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
- d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, forestale e paesaggistico, ed alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.

3. Nel perseguimento delle predette finalità l'autorità di bacino del Marecchia e del Conca ispira la propria azione ai principi della collaborazione con la Repubblica di San Marino, gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

### Art. 2

#### *Dellimitazione dei bacini idrografici*

1. Il bacino idrografico del fiume Marecchia è dellimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l'allegato A alla presente intesa interregionale.

2. Il bacino idrografico del Conca è dellimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l'allegato B alla presente intesa interregionale.

3. Tali dellimitazioni hanno valore di proposta ai fini della emanazione del D.P.C.M. relativo alla dellimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

### Art. 3

#### *Organi dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca*

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono organi dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario.

### Art. 4

#### *Comitato istituzionale*

1. Il comitato istituzionale ha la seguente composizione:

- a) il presidente della Regione Marche o l'assessore regionale da lui delegato;
- b) il presidente della Regione Emilia Romagna o l'assessore regionale da lui delegato;
- c) il presidente della Regione Toscana o l'assessore regionale da lui delegato;
- d) i presidenti delle province di Arezzo e Pesaro e del circondario di Rimini o gli assessori provinciali o consigliere delegato da essi delegati.

2. Il presidente del comitato istituzionale è, a turno e per periodi di uguale durata, il presidente della Regione Emilia Romagna ed il presidente della Regione Marche, ovvero gli assessori regionali da essi delegati. Il presidente del comitato istituzionale convoca e presiede il comitato istituzionale fissandone l'ordine del giorno.

3. Nel caso di votazione con esito paritario prevale il voto del presidente.

4. Il comitato istituzionale ha composizione limitata ai soli rappresentanti dell'Emilia Romagna e delle Marche, quando vengano trattati argomenti relativi al bacino del Conca.

### Art. 5

#### *Compiti del comitato istituzionale*

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1 il comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca ha i seguenti compiti:

- a) definizione dei criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del piano di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- b) adozione del piano di bacino del Marecchia e del piano di bacino del Conca;
- c) adozione dei programmi d'intervento, attuativi del piano di bacino, nonché degli aggiornamenti degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla autorità di bacino del Marecchia e del Conca da disposizioni statali, regionali e comunitarie;
- d) concertazione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;

- e) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente in conseguenza degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche e industriali;
- f) controllo sulla attuazione del piano di bacino, dei relativi programmi di intervento, nonché degli indirizzi e direttive di cui alla precedente lettera e);
- g) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso, ai sensi e per gli effetti della lettera i) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- h) nomina del comitato tecnico ai sensi del successivo articolo 6; nomina del segretario ai sensi del successivo articolo 8; istituzione della segreteria tecnico-operativa ai sensi del successivo articolo 9.

2. Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino, del Marecchia e del Conca può promuovere accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

#### Art. 6 Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è composto da:

- a) due esperti designati dalla giunta regionale dell'Emilia Romagna, tra i propri funzionari con qualifica dirigenziale;
- b) due esperti designati dalla giunta regionale delle Marche, tra i propri funzionari con qualifica dirigenziale;
- c) un esperto designato dalla giunta regionale della Toscana, tra i propri funzionari con qualifica dirigenziale;
- d) tre esperti designati rispettivamente dai ministri dell'ambiente dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste tra i propri funzionari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- e) tre esperti designati rispettivamente dalla provincia di Pesaro, Arezzo e dal circondario di Rimini tra i propri funzionari con qualifica dirigenziale.

2. Il comitato tecnico può essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da altri esperti di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di quattro membri.

3. Il comitato tecnico è nominato con atto del comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenute dalle amministrazioni competenti.

4. I rappresentanti della Regione Toscana e della provincia di Arezzo non hanno diritto di voto sugli argomenti relativi al bacino del Conca.

#### Art. 7 Compiti del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico costituisce il supporto tecnico del comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;
- b) cura l'elaborazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;
- c) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale.

#### Art. 8 Segretario

1. Il segretario:

- a) presiede il comitato tecnico;
- b) dirige la segreteria tecnico-operativa;
- c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del comitato istituzionale;
- d) cura i rapporti, con gli enti pubblici e di diritto pubblico.

2. Il segretario è nominato dal comitato istituzionale tra i membri del comitato tecnico.

3. La carica di segretario ha durata quinquennale.

#### Art. 9 Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti degli enti pubblici aventi competenza nei settori della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. La segreteria tecnico-operativa è istituita, con atto del comitato istituzionale, che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento.

3. La segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino ed ai relativi atti.

#### Art. 10 Piano di bacino

1. Il piano di bacino, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore, per la parte di rispettiva competenza territoriale, di piano territoriale di settore.

2. Il piano di bacino costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi, nonché il parametro a cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti il corso d'acqua ed il relativo bacino a norma delle vigenti disposizioni di legge, di competenza degli enti rappresentati nel comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca.

3. Il piano di bacino ha i contenuti previsti dal comma 3 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Il piano di bacino può inoltre dettare prescrizioni concretantesi in vincoli ed obblighi di fare.

5. Per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino si applicano le disposizioni di cui ai commi dall'1 al 10 dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, i consigli regionali approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, i piani di bacino.

7. Il piano di bacino approvato è pubblicato nei bollettini ufficiali delle Regioni.

#### Art. 11

##### *Criteri di priorità e coordinamento*

1. Le priorità di intervento sono determinate nel rispetto dei criteri fissati dagli appositi D.P.C.M. emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il coordinamento delle indicazioni previsionali di ordine tecnico e finanziario è realizzato anche attraverso l'aggregazione di ulteriori e diverse risorse stanziare per le medesime finalità.

#### Art. 12

##### *Programmi d'intervento*

1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Il programma di intervento è predisposto dal comitato istituzionale.

4. Il programma di intervento è approvato d'intesa dai consigli regionali.

5. Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 21,

nonché ai commi 4 e 5 dell'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Gli aggiornamenti degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, relativi ai bacini idrografici del Marecchia e del Conca sono predisposti dal comitato istituzionale e sono approvati d'intesa dai consigli regionali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Ogni altro programma d'intervento demandato all'autorità di bacino del Marecchia e del Conca da disposizioni statali, regionali o comunitarie è predisposto dal comitato istituzionale ed è approvato d'intesa dai consigli regionali.

#### Art. 13

##### *Disposizioni finali*

1. Nel bacini idrografici del fiume Marecchia e del fiume Conca resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare per quanto attiene alle funzioni amministrative ed alla realizzazione degli interventi.

2. Al fine di consentire il necessario coordinamento e razionalizzazione delle competenze amministrative, il comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca, fino all'approvazione dei piani di bacino, esprime un parere sugli atti di rilievo di competenza degli enti rappresentati nel comitato istituzionale.

3. In attesa degli atti normativi necessari a costituire le strutture tecnico-amministrative atte a conseguire un unitario governo dei bacini idrografici, l'autorità di bacino del Marecchia e del Conca assicura il coordinamento tra le strutture tecniche degli enti rappresentati nel comitato istituzionale, nonché delle amministrazioni statali interessate.

4. L'autorità di bacino del Marecchia e del Conca ha sede a Novafeltria. Le funzioni tecniche saranno svolte nelle sedi delle strutture regionali di Rimini e Pesaro.